



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 80/14

Lussemburgo, 5 giugno 2014

Sentenza nella causa C-146/14 PPU
Bashir Mohamed Ali Mahdi

Il controllo giurisdizionale sulla proroga di un trattenimento deve consentire all'autorità giudiziaria competente di sostituire la propria decisione a quella dell'autorità che ha ordinato il primo trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione di irregolarità

Peraltro, qualsiasi proroga del trattenimento dev'essere disposta con atto scritto motivato in fatto e in diritto, soggetto a controllo di legittimità da parte del potere giudiziario

Il 9 agosto 2013 un cittadino sudanese privo di un documento d'identità valido, sig. Bashir Mohamed Ali Mahdi, è stato arrestato in Bulgaria. E' stato trasferito in un centro di permanenza temporanea per il tempo necessario a dare esecuzione alle misure amministrative coercitive di accompagnamento forzato alla frontiera adottate nei suoi confronti. Il 12 agosto 2013, il sig. Mahdi ha sottoscritto una dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario in Sudan.

In seguito, il sig. Mahdi ha ritrattato la sua dichiarazione di disponibilità al rimpatrio volontario. L'ambasciata del Sudan, pur confermando l'identità del sig. Mahdi, ha negato il rilascio di un documento di viaggio con la motivazione che il sig. Mahdi non aveva intenzione di far ritorno in Sudan. Una volta trascorso il termine del primo trattenimento, le autorità bulgare hanno adito il giudice amministrativo bulgaro al fine di ottenere la proroga del trattenimento, facendo valere, in particolare, il rischio di fuga e la mancata cooperazione dell'interessato.

In tale contesto, l'autorità giudiziaria bulgara ha adito la Corte di giustizia, sottoponendole innanzitutto due questioni di carattere procedurale: (1) se, quando riesamina la situazione dell'interessato allo scadere del termine del primo trattenimento, l'autorità amministrativa competente debba adottare un atto scritto motivato in fatto e in diritto e (2) se il controllo di legittimità di un atto simile implichi che l'autorità giudiziaria abbia una competenza estesa al merito della controversia.

Riguardo alla prima questione, la Corte ricorda che, nell'ambito della direttiva sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare¹, l'unica prescrizione in merito all'adozione di un atto scritto è quella secondo cui il trattenimento dev'essere disposto con atto scritto, motivato in fatto e in diritto. Tale prescrizione deve essere interpretata come riguardante anche ogni decisione sulla proroga del trattenimento, posto che il trattenimento e la proroga hanno la stessa natura e che il cittadino dev'essere in grado di conoscere i motivi della decisione adottata nei suoi confronti. La Corte dichiara pertanto che, supponendo che le autorità bulgare, prima di adire il giudice amministrativo, abbiano deciso in merito al proseguimento del trattenimento, sarebbe stato necessario un atto scritto motivato in fatto e in diritto. Nel caso in cui, invece, le autorità bulgare si siano limitate a riesaminare la situazione del sig. Mahdi senza decidere sulla domanda di proroga (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare), esse non sarebbero state tenute ad adottare un atto espresso, vista l'assenza di disposizioni in tal senso nella direttiva.

Riguardo alla seconda questione, la Corte dichiara che l'autorità giudiziaria chiamata a statuire su una domanda di proroga di un primo trattenimento deve necessariamente avere competenza a conoscere di qualsiasi elemento di fatto e di diritto rilevante per stabilire se la proroga sia giustificata, il che implica un esame approfondito degli elementi di fatto. Detta autorità deve poter

¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

sostituire la propria decisione a quella che ha disposto il primo trattenimento e ordinare o la proroga del trattenimento o una misura alternativa meno coercitiva oppure la liberazione del cittadino, sussistendone i presupposti. L'autorità giudiziaria deve prendere in considerazione ogni elemento rilevante nell'adozione di una siffatta decisione. Ne consegue che i poteri di cui l'autorità giudiziaria dispone nell'esercizio di tale controllo non possono, in ogni caso, essere limitati ai soli elementi prodotti dall'autorità amministrativa.

Inoltre, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se il primo periodo trattenimento possa essere prorogato unicamente con la motivazione che il cittadino di un paese terzo non è in possesso dei documenti d'identità e sussiste, quindi, un rischio di fuga.

A tal proposito, la Corte ricorda che il rischio di fuga è un elemento da prendere in considerazione in sede di decisione sul primo trattenimento. Viceversa, nel caso della proroga di un trattenimento, il rischio di fuga non costituisce una delle due condizioni per la proroga previste dalla direttiva. Pertanto, detto rischio è rilevante solo ai fini del riesame delle condizioni che hanno inizialmente dato luogo al trattenimento. Ciò implica dunque la valutazione degli elementi di fatto che caratterizzano la situazione del sig. Mahdi per verificare se non sia possibile adottare efficacemente nei suoi confronti una misura meno coercitiva. Solo qualora persista un rischio di fuga è possibile tenere conto della mancanza dei documenti d'identità. Ne consegue che la mancanza dei documenti d'identità non può, di per sé, giustificare una proroga del trattenimento.

Il giudice del rinvio chiede altresì se il diniego di rilascio dei documenti d'identità opposto al sig. Mahdi dall'ambasciata del Sudan sia ad esso imputabile e, in caso affermativo, se la condotta del sig. Mahdi possa essere qualificata come mancata cooperazione, circostanza che giustificerebbe la proroga del trattenimento.

La Corte risponde che è possibile ritenere che il sig. Mahdi abbia dimostrato una «mancanza di cooperazione» ai sensi della direttiva soltanto se, dall'esame della sua condotta, risulti che lo stesso non ha cooperato all'esecuzione dell'operazione di allontanamento e sia probabile che tale operazione duri più a lungo del previsto a causa di siffatto comportamento. Questa verifica spetta al giudice del rinvio.

Infine, rispondendo all'ultima questione sottoposta dal giudice del rinvio, la Corte dichiara che, in caso di liberazione del sig. Mahdi, la Bulgaria—benché non sia tenuta a rilasciargli un permesso di soggiorno autonomo o a conferirgli un diritto di soggiorno—deve nondimeno fornirgli una conferma scritta della sua situazione, secondo quanto previsto dalla direttiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582